

DELIBERA N. 43/10/CSP

Segnalazione della Associazione Uniti per Bresso nei confronti delle società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. e R.t.i. S.p.a reti televisive italiane s.p.a. per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della deliberazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 febbraio 2010 e delle delibere n. 24/10/CSP del 10 febbraio e n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 marzo 2010, in prosecuzione il 12 marzo 2010 e nella riunione del 18 marzo 2010,

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010*" ;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso*

ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010;

VISTA la segnalazione della “Associazione Uniti per Bresso”, pervenuta in data 4 marzo 2010 (prot. n. 13366) con la quale si denunciano squilibri delle presenze tra i candidati alla Presidenza della Regione Piemonte, Mercedes Bresso e Roberto Cota, a vantaggio di quest’ultimo, nell’accesso all’informazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche a livello locale, e delle emittenti nazionali private Canale 5, Italia 1 e Retequattro della società R.T. I. , sia delle emittenti del Gruppo Mediaset, in violazione delle norme a tutela del pluralismo e della par condicio in campagna elettorale;

VISTA la nota in data 7 marzo 2010 (prot. n. 13762), del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale sono stati richiesti al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte gli opportuni accertamenti istruttori relativamente all’informazione regionale diffusa dalla concessionaria pubblica;

VISTA la nota in data 7 marzo 2010 (prot. n. 13763), del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale sono stati richiesti alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la nota in data 7 marzo 2010 (prot. n. 13764) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale sono stati richiesti alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. del 9 marzo 2010 (prot. n. 14726), con la quale la concessionaria pubblica ha eccepito quanto segue:

- in via preliminare, l’esposto in questione è inammissibile e improcedibile, in quanto non previamente comunicato, come la legge 22 febbraio 2000, n. 28 prevede e pretende, a tutti i soggetti indicati nel suo articolo 10 e, in particolare, alle emittenti presso le quali sarebbe avvenuta la violazione ed al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente;
- non viene indicato il nominativo del rappresentante legale dell’Associazione esponente, non potendosi risalire all’identità del sottoscrittore dell’esposto in quanto la firma riportata in calce all’atto risulta del tutto illeggibile;
- la “Associazione Uniti per Bresso” non è un soggetto politico tutelato dalle norme che disciplinano l’accesso ai mezzi di informazione in campagna elettorale ai sensi della citata legge 28/2000 e dei regolamenti emanati dall’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ciascuna nelle materie di propria competenza, e pertanto vi è difetto di legittimazione attiva del denunciante;

- la genericità della segnalazione si rileva anche dalle seguenti omissioni: le fonti del monitoraggio attraverso le quali sarebbe stato desunto il denunciato squilibrio, l'estensione di tale presunto squilibrio, il periodo nel quale tale divergenza di presenze si sarebbe realizzata, la distinzione tra le trasmissioni della RAI e quelle di Mediaset, non scambiabili in quanto provenienti da soggetti diversi;
- in ogni caso la Rai ha assicurato adeguato spazio alla candidata Mercedes Bresso, soprattutto, ma non solo, nella programmazione diffusa a livello locale sia garantendo la sua diretta presenza, sia dando notizie e predisponendo approfondimenti circa la sua attività e le sue iniziative.;
- attraverso i dati dell'Osservatorio di Pavia, relativi al periodo di riferimento 11 febbraio – 5 marzo 2010, è possibile verificare una presenza della candidata Mercedes Bresso nella programmazione Rai sensibile e comunque equilibrata rispetto a quella assicurata all'altro candidato alla Presidenza della Regione Piemonte, Roberto Cota (monitoraggio TGR Piemonte 11 febbraio – 5 marzo: Mercedes Bresso, TGD 6'18", pari al 14,4%; Roberto Cota, TGD 6'5", pari al 13,9%). Inoltre, in data 21 febbraio, nella trasmissione "In ½ Ora" si è tenuto un "faccia a faccia" proprio tra i due candidati della Regione Piemonte;

VISTA la memoria della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. del 9 marzo 2010 (prot. n. 14624), con la quale è stato eccepito quanto segue:

- la segnalazione è inammissibile in quanto formulata in nome di un soggetto che non risulta aver presentato liste di candidati nell'ambito delle imminenti consultazioni elettorali regionali;
- l'Associazione segnalante non può, con certezza, essere qualificato "soggetto politico" ai sensi dell'articolo 2, delibera 25/10/CSP;
- la segnalazione è, altresì, improcedibile in quanto non reca l'indicazione del nome e della qualifica del soggetto che la sottoscrive, peraltro con firma illeggibile;
- la segnalazione non è stata preventivamente inviata ad R.T.I., ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- la segnalazione è formulata in maniera ambigua e generica, omettendo di indicare specifici fatti che avrebbero dato luogo alla contestata violazione;
- nel merito, la segnalazione è, comunque, priva di fondamento. Infatti, i candidati alla presidenza di una regione sono legittimati alla partecipazione, con criterio paritario, ai programmi di comunicazione politica di cui all'articolo 3, delibera 25/10/CSP, a partire dal secondo periodo di campagna elettorale (27 febbraio – 27 marzo 2010);
- la candidata Presidente Mercedes Bresso ha beneficiato, nel corso della prima fase del secondo periodo, di circa 1'30" di parola su tutte le reti R.T.I. nel programma "Super Partes" (puntata del 6 marzo 2010 su "Canale5"; puntata del 7 marzo 2010 su "Rete4"; puntata del 7 marzo 2010 su "Italia1"), per un totale di circa 4'30", in

misura assolutamente paritaria rispetto a tutti gli altri soggetti politici aventi titolo e, in particolare, all'On. Roberto Cota. Nel corso della seconda fase del secondo periodo è previsto un ulteriore intervento di circa 1 minuto e 30 secondi su tutte le reti R.T.I., per un totale di circa 4 minuti e 30 secondi, come per ogni candidato alla presidenza della Regione avente titolo. Per quanto concerne la presenza nei telegiornali, la candidata Mercedes Bresso, nel periodo 11 febbraio – 3 marzo, ha beneficiato di circa 1 minuto e 12 secondi nella testata Tg5 ;

- si segnala che le trasmissioni di approfondimento informativo R.T.I. si sono dedicate a temi di attualità e cronaca non aventi rilevanza politica e, pertanto, non è stata registrata alcuna presenza di soggetti politici in tali trasmissioni;
- si sottolinea, infine, che la candidata Mercedes Bresso appartiene al Partito Democratico, con la conseguenza che il tempo attribuito a quest'ultimo consente, comunque, agli elettori la conoscenza delle posizioni politiche che la candidata formalmente condivide;
- si evidenzia che i dati sopra riportati debbono essere valutati alla luce del principio, più volte ribadito dall'Autorità, secondo cui "il criterio della parità di trattamento va temperato con l'autonomia editoriale di ciascuna testata e non come mero criterio matematico di ripartizione dei tempi" (applicabile invece alla comunicazione politica). L'articolo 6, comma 5, delibera 25/10/CSP, a prescindere dalla sua dubbia compatibilità con la legge 28/2000 e con la Carta costituzionale, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i notiziari, unici programmi rilevanti in questa sede, visto che i programmi di approfondimento, dall'inizio della seconda fase della campagna elettorale, non hanno ospitato esponenti politici;
- inoltre, il principio di parità di trattamento, nei programmi di informazione, dovrebbe essere valutato secondo un criterio di adeguatezza dell'informazione sulle posizioni di ciascuna forza politica, anche alla luce della rappresentatività e delle vicende presenti e passate della stessa e, dunque, in altri termini, dell'interesse pubblico delle notizie inerenti a ciascun soggetto politico;

VISTA la comunicazione del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, pervenuta in data 12 marzo 2010 (prot. n. 15278), secondo la quale l'esposto è improcedibile, in quanto non è stato inviato a tutti i destinatari indicati all'articolo 10 della legge n. 28 del 2000 ed è privo della documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione a tali soggetti, nonché è inammissibile, stante la mancata indicazione della trasmissione, della data e dell'orario;

RILEVATO, quanto alle trasmissioni televisive diffuse in ambito nazionale, che l'associazione esponente non è una lista che ha presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione e, pertanto, non rientra nelle previsioni dell'art. 2 della delibera n. 25/10/CSP, e successive modificazioni, e dell'art. 3, comma 5, della deliberazione in data 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

RILEVATO, quanto alle trasmissioni di carattere locale diffuse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che dai dati forniti dalla Rai in sede di controdeduzioni non si rileva una disparità di trattamento tra i due candidati alla presidenza della Regione Piemonte nel periodo considerato;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri , relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

1. L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola